



Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)

Ufficio Tecnico

Tel.: 0931 / 848022 – Fax: 0931 / 842879 - E-mail: comuneep.aretecnica@tin.it – C.C. Postale 11042967 – Cod.Fisc.: 00196880892

ORDINANZA N. 8

del 17/05/2022

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI

IL SINDACO

Quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n.225 e della L.R. N 14 del 31.08.1998

Premesso che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni:

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi:

Vista la Direttiva n° 2008/98/CE recepita dal D.Lgs. n° 205 del 03.12.2010 il cui art. 13 modificando l'ari. 185 del D.L.vo n° 152i) 6 stabilisce che paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi, se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi e metodi che non danneggiano l'ambiente o mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati;

Visto il D.L. 91 del 24/06/2014, che modifica il D.Lgs. n° 152 del 2006 riguardante l'abbruciatura dei residui vegetali, inserendo all'articolo 256 – bis il comma 6-bis che così recita:

“All'articolo 256-bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: 6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornalieri non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuali con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.”

Viste le ulteriori leggi nazionali vigenti in materia;

Visti gli artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.;

Considerato che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli di incendio;

Rilevato che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati d arbusti che possono essere facili esca e/o strumento di propagazione del fuoco;

Ritenuto dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

Visto il T.U. della Legge di PS. 18.06.1931. n.773:

Viste le Leggi Regionali n.16 del 06,04.1996 e n.14 del 31.08.1998;

Vista la Legge 21.11.2000 n.353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D.Lvo n.267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D.Lvo n.139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione incendi;

Visto l'art.255 del D.Lvo 03.04.2006 n.152 "Norme in materia ambientale";

Visti gli artt.449, 650 e 652 del Codice Penale;

PER QUANTO SOPRA

ORDINA

Che entro il **15 Giugno 2022**, i proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all'interno del territorio comunale, di provvedere, al decespugliamento ed asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio; di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini del fondo una fascia parafulco avente le seguenti larghezze;

- non inferiore a mt. 10,00 nei terreni pianeggianti;
- pari a mt. 20,00 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%;
- pari a mt. 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%;

In tutto il territorio comunale, nel periodo di massimo rischio individuata tra il **15 Giugno 2022 e il 15 Ottobre 2022**, è fatto assoluto divieto di accendere fuochi e bruciare materiale vegetale nei terreni:

Nel periodo compreso tra il 16 Ottobre 2022 al 14 Giugno 2023 è consentito accendere fuochi per la combustione di materiale agricolo derivante da potature o ripuliture di sterpaglie, in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri per ettaro, esclusivamente dalle ore 05,30 alle ore 08,30 e dalle ore 17,00 alle ore 23,00, solo all'interno di aree perimetrate e con la presenza di almeno uno operatore che presiederà fino al completo spegnimento di fiamme e braci;

INVITA

I cittadini, in caso di avvistamento incendio, ad avvertire con sollecitudine attraverso una delle seguenti Amministrazioni:

	NUMERO UNICO EMERGENZA
COM.DO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	112
CARABINIERI	
POLIZIA DI STATO	
CORPO FORESTALE DELLO STATO	
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	
	TEL. 0931-848002

SANZIONI

I trasgressori saranno sanzionati amministrativamente con importo pecuniario da €. 51,00 (euro cinquantuno/00) a €. 258,00 (euro duecentocinquantotto/00),

Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio durante il periodo di grave pericolosità, in prossimità delle aree a rischio incendio boschivo, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad €. 1.032,00 e non superiore ad €. 10.329,00 ai sensi dell'art. 10 della L. n° 353/2000.

Gli inadempimenti, oltre ad essere perseguiti civilmente per il risarcimento dei danni a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili ed immobili, saranno denunciati anche penalmente ai sensi degli artt. 423,123 bis, 424 425, 449 e 650 del C. P. per la mancata osservanza delle presente ordinanza.

Gli Enti Pubblici proprietari di strade si dovranno fare carico della pulizia entro il termine suddetto.

Ai soggetti incaricati dagli Enti Pubblici è fatto divieto di bruciare il materiale di risulta che dovrà invece essere destinato al recupero o avviato in discarica a norma di Legge.

Ai proprietari, possessori e conduttori dei campi a coltura cerealicola dell'interno territorio comunale, a conclusione delle operazioni di mietitura, di praticare prontamente e contestualmente sul suolo agricolo, sperimentale delle superficie interessate, una fascia protettiva sgombera da ogni residuo di vegetazione per la larghezza continua di almeno dieci metri, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

Tutti i residui provenienti dalla pulitura predetta dovranno essere trattati e smaltiti a norma di legge richiamando a tal proposito la direttiva n° 2008/98/CE recepita dal D.Lgs. n° 205/2010.

Qualora sia accertato che per la mancata osservanza della presente ordinanza possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione comunale potrà agire sostitutivamente in danno ai proprietari.

All'esecuzione, alla vigilanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale coadiuvato dal servizio di Protezione Civile, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;



I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza.

Le violazioni alla presente ordinanza, qualora si generi o si favorisca il propagarsi di un incendio, saranno sanzionate penalmente ai sensi del Codice penale.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio informatico del Comune e presso il sito istituzionale del Comune all'indirizzo internet <http://www.comune.portopalo.sr.it> affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

Contro il presente provvedimento, quanti hanno interesse potranno ricorrere: al TAR Catania (entro 60 gg.), al Presidente della Regione Siciliana (entro 120 gg.), termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento nell'Albo Pretorio di questo Comune di Portopalo di Capo Passero.

La presente ordinanza viene pubblicata presso l'Albo Pretorio di questo Comune, portata a conoscenza della cittadinanza mediante manifesti affissi nelle pubbliche vie e nei pubblici uffici e notificata a:

- Al Comando di Polizia Municipale. per gli adempimenti di competenza; all'Ufficio Tecnico Comunale, per gli interventi sostitutivi, ai Carabinieri della Stazione di Portopalo di Capo Passero.

La presente ordinanza viene, inoltre, trasmessa a:

- Alla Prefettura di Siracusa, alla Procura della Repubblica di Siracusa, alla Presidenza della Regione Siciliana, alla Questura di Siracusa, alla Provincia Regionale di Siracusa, alla Polizia di Stato del Commissariato di Pachino, al Comando Stazione Carabinieri di Portopalo di Capo Passero, al Comando Brigata della Guardia di Finanza di Marzamemi, al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Noto, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Siracusa, al Corpo Forestale Distaccamento di Noto.

Dalla Residenza Municipale, Portopalo di C.P. 17-05-2022




IL SINDACO
(Dott. Gaetano Montoneri)